

Nuovo Regolamento (UE) n. 16/2011 recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi

Il 31 gennaio è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 16/2011 per aggiornare le procedure relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF – Rapid Alert System on Food and Feed) e per migliorare il coordinamento tra gli Stati Membri, la Commissione europea e l'Efsa.

Le novità del regolamento riguardano l'estensione del campo di applicazione del concetto di rischio grave. Il rischio deve infatti intendersi:

- sia come un **rischio diretto o indiretto per la salute umana** dovuto agli alimenti, ai materiali a contatto con gli alimenti o ai mangimi (a norma del Reg. CE 178/2002),
- sia come **grave rischio per la salute umana, la salute animale o l'ambiente** dovuto ai mangimi (a norma del Reg. CE 183/2005).

Per consentire ai membri della rete di gestire le notifiche in modo efficace, il Regolamento le classifica in due tipi:

- **Notifica ORIGINALE:** si intende una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento alla frontiera.
- **Notifica di FOLLOW-UP:** si intende una notifica contenente informazioni supplementari rispetto alla notifica originale. Deve essere trasmessa, senza ritardi ingiustificati, dal punto di contatto della Commissione a tutti i membri della rete (**entro 24 ore se si tratta di notifiche di allarme**).

Le notifiche originali di distinguono in tre categorie:

- **Notifica di ALLARME:** si tratta della notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un'azione rapida in un altro paese membro. Deve essere trasmessa e gestita in via prioritaria dal membro della rete al punto di contatto della Commissione (**entro 48 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del rischio**). La notifica deve comprendere tutte le informazioni rilevanti e disponibili sul rischio e sul prodotto a rischio, ai fini di un pronto intervento. Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di allarme a tutti i membri della rete **entro 24 ore dal ricevimento delle medesime**, previa verifica della notifica.
- **Notifica di INFORMAZIONE:** si tratta della notifica di un rischio che non richiede un'azione rapida in un altro paese membro. I membri della rete devono inviare questo tipo di notifica, senza ingiustificati ritardi, al punto di contatto della Commissione, che a sua volta provvederà, previa verifica, a trasmetterla rapidamente a tutti i membri della rete. Questa notifica può essere di due tipi:





- a) **Notifica di informazione per follow-up:** si intende una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro paese membro;
 - b) **Notifica di informazione per attenzione:** si intende una notifica di informazione relativa a un prodotto che:
 - i) è presente solo nel paese membro notificante o
 - ii) non è stato immesso sul mercato o
 - iii) non è più sul mercato.
- **Notifica di RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA:** si tratta della notifica di respingimento alla frontiera di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi a causa di un rischio diretto o indiretto per la salute umana. I membri della rete inviano questo tipo di notifica, senza ritardi ingiustificati, al punto di contatto della Commissione, che a sua volta la trasmette rapidamente ai posti d'ispezione frontalieri (PIF) e ai punti di entrata designati (Reg.CE n. 882/2004, Reg.CE n. 669/2009).


Il Regolamento prevede inoltre una **procedura di modifica o di ritiro della notifica dal sistema**, da parte del punto di contatto della Commissione, nel caso in cui si rivelasse sbagliata o infondata.

Se il prodotto oggetto di notifica proviene da o è distribuito in **Paesi Terzi**, la Commissione informa l'Autorità competente del Paese Terzo coinvolto, senza ritardi ingiustificati.


Ogni Stato membro deve designare e comunicare alla Commissione un punto di contatto nazionale, e garantire la disponibilità di un funzionario di turno (24 ore al giorno, 7 giorni su 7) per le comunicazioni d'emergenza. In Italia il **punto di contatto nazionale** è il Ministero della Salute (Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione) che interagisce con il punto di contatto regionale (Competente servizio medico e/o veterinario della Regione) il quale interagisce a sua volta con il punto di contatto locale (Competente servizio medico e/o veterinario dell'ASL). Anche la Commissione ha a sua volta un punto di contatto, il quale tiene aggiornati l'elenco dei contatti e i modelli da utilizzare per le notifiche, oltre a verificare la correttezza, la completezza e la fondatezza delle notifiche.

Ogni settimana la Commissione pubblica in rete una **sintesi di tutte le notifiche** (allarme, informazione e respingimento alla frontiera) ed annualmente pubblica una **relazione** sulle notifiche trasmesse attraverso la rete.

	<p>Le notifiche di allarme (RASFF Alert) vengono trasmesse quando un alimento o un mangime, che rappresentano un rischio per la salute, si trovano in commercio e richiedono un'azione rapida. Il membro della rete che identifica il problema ed adotta misure rilevanti (es. ritiro del prodotto) notifica l'allerta. L'obiettivo della notifica è trasmettere ai membri della rete le informazioni per verificare se il prodotto in questione è sul loro mercato, in modo che possano adottare anche loro le misure necessarie.</p>
	<p>Le notifiche di informazione (RASFF Information) vengono utilizzate quando viene identificato un rischio relativo ad un alimento o a un mangime presente sul mercato, ma gli altri membri della rete non devono adottare azioni rapide. Questo perché il prodotto non ha raggiunto o non è ancora presente sul loro mercato o perché la natura del rischio non richiede un'azione rapida.</p>
	<p>La notifica di respingimento alla frontiera (RASFF Border Rejection) concerne alimenti e mangimi importati che sono stati analizzati e, a causa di un rischio per la salute, respinti da un'Autorità competente ad un posto di frontiera dell'Unione Europea. La notifica viene spedita a tutti i posti d'ispezione frontalieri (PIF) e ai punti di entrata designati per rafforzare i controlli ed assicurare che i prodotti respinti non vengano reintrodotti nell'Unione Europea attraverso un altro punto della frontiera.</p>
	<p>La notifica "news" (RASFF News) concerne qualsiasi tipo di informazione relativa alla sicurezza di alimenti e mangimi che non è stata comunicata come notifica di allarme, informazione o respingimento alla frontiera, ma che viene giudicata interessante per le Autorità di controllo di alimenti e mangimi negli Stati Membri. Le notifiche di notizie possono derivare da informazioni dei media o essere inoltrate da colleghi di Autorità competenti di Paesi Terzi, delegazioni europee o organizzazioni internazionali, previa verifica degli Stati membri coinvolti.</p>



Rappresentazione schematica del flusso di informazioni del RASFF



Notifiche pervenute al RASFF nel 2009

(Fonte: The Rapid Alert System for Food and Feed – Annual Report 2009)